

**Avv. Pasquale Marotta**  
*Patrocinante in Cassazione ed altre Corti Superiori*  
*Specializzato in Diritto Amm.vo e Scienza dell'Amministrazione*  
*Perfezionato in Amministrazione e Finanza degli Enti Locali*  
**Via G. Galilei n° 14 - 81100 Caserta**  
**Tel. 0823/210216 - Fax 0823/220561**  
pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it)

## ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### PER IL LAZIO – ROMA

**Ricorre MAROTTA ATTILIO ADRIANO** nato il 09/06/2004 a Cerreto Sannita e residente in Limatola (CE) alla via San Biagio n. 31, C.F. MRTTLD04H09C525S, rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, dall'avv. Pasquale Marotta, (C.F. MRTPQL64M14B362R), con il quale elett.te domicilia presso il domicilio digitale dello stesso difensore come da pec riportata nei Registri di Giustizia. Il sottoscritto difensore dichiara, quindi, di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni all'indirizzo pec: [pasquale.marotta@avvocatismcv.it](mailto:pasquale.marotta@avvocatismcv.it).

#### Contro

- Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t.;
- CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso (C.F. 01951400504)**, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Pisa (PI) alla Via Giuseppe Malagoli n. 12 – 56124;
- la Commissione esaminatrice**, in persona del Presidente p.t., nonché le **sub-commissioni**, in persona dei l.r.p.t.;
- Cineca – Consorzio Universitario** in persona del legale rapp.te p.t.;
- **Università degli Studi di Napoli Federico II** (C.F. 00876220633) in persona del Rettore p.t. con sede in Corso Umberto I 40 - 80138 Napoli;
- **Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli** in persona del Rettore p.t. Viale Abramo Lincoln n. 5 - 81100 Caserta;
- Ministero della Salute**, in persona del Ministro p.t.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, in persona del Legale rapp.te p.t.;
- Tutte le Università Italiane in persona dei rispettivi Rettori p.t. e/o di qualunque altro legale rappresentante p.t.:** Università degli Studi di Napoli Federico II , Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli", Università degli Studi di Bari, Università degli Studi della Basilicata, Università degli Studi di Bologna, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Cagliari, Università degli Studi di Chieti Pescara, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi della Calabria, Università degli Studi di Camerino, Università degli Studi

di Catanzaro, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Firenze, Università degli Studi di Foggia, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi dell'Insubria – Varese, Università degli Studi di L'Aquila, Università degli Studi di Messina, Università degli Studi di Milano Bicocca, Università degli Studi di Milano Statale, Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia, Università degli Studi del Molise, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Parma, Università degli Studi di Pavia, Università degli Studi di Perugia, Università degli Studi di Piemonte Orientale, Università degli Studi di Pisa, Università degli Studi politecnica delle Marche, Università degli Studi di Roma La Sapienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Università degli Studi di Salerno, Università degli Studi del Salento (Lecce), Università degli Studi di Sassari, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Trento, Università degli Studi di Udine, Università degli Studi di Verona;

**nonché contro**

**-Carrella Mario Pio** 

**-controinteressato-**

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, e/o ammissione con riserva anche in sovrannumero di parte ricorrente al corso di laurea in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e/o adozione di misure cautelari provvisorie, dei seguenti provvedimenti:

- a) **della graduatoria unica nazionale** del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata in data 5 settembre 2023, nell'area riservata del portale del Cineca, nella parte in cui parte ricorrente risulta non ammessa al riferito Corso di Laurea, nonché di tutti gli altri atti presupposti, preordinati alla formazione della graduatoria impugnata connessi e conseguenti;
- b) **dei successivi scorrimenti di graduatoria** nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
- c) **del decreto**, ignoti data e numero, di approvazione e pubblicazione della predetta graduatoria nazionale definitiva di merito per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2023/2024 di cui sopra;
- d) della prova pubblicata all'interno dell'area riservata del portale on line cisiaonline.it, ove parte ricorrente ha potuto prendere visione solo del risultato conseguito con l'indicazione del punteggio equalizzato totale e per sezione e del numero di domande esatte, non date ed errate e non anche il proprio elaborato con l'indicazione di ogni quesito componente il proprio test;
- e) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107 del 24 settembre 2022** ed i relativi allegati, con il quale il MUR ha definito, relativamente all'a.a. 2023/2024, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione c.d. Test TOLC ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a

ciclo unico Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2023/2024;

f) del **Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022** ed i relativi allegati, recante le modalità di svolgimento del test TOLC e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai Corsi di Laurea e Lura Magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2023/2024;

g) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 76 del 10 febbraio 2022** ed i relativi allegati, recante la definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all'estero a.a. 2023/2024;

h) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 74 del 10 febbraio 2022** ed i relativi allegati, recante la definizione dei posti disponibili provvisori per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023\2024 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia;

i) la **nota prot. n. 2574 del 18 febbraio 2022** con la quale il Ministro dell'università e della ricerca ha autorizzato i competenti organi di gestione amministrativa a porre in essere le attività necessarie alla realizzazione dei TOLC , in via eventuale in ogni parte di interesse;

j) la **Convenzione del 14 marzo 2022 n. 7427** tra il MUR e la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) nella parte in cui dovesse risultare lesiva per parte ricorrente;

k) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 583 del 24 giugno 2022** ed i relativi allegati, recante le modalità e contenuti delle prove ammissione ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale a Ciclo Unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023, per quanto qui interessa, in particolare, la parte relativa alle nuove modalità per gli aa.aa. 2023/2024 e 2024/2025;

l) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 994 del 28 luglio 2023** ed i relativi allegati, recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso per i Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo unico in Medicina e Chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese, in quanto frutto di un'istruttoria superficiale non rispettosa del reale fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e della reale capacità ricettiva degli Atenei;

m) del **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 992 del 28 luglio 2023** ed i relativi allegati, recante la definizione dei posti disponibili per l'accesso per i Corsi di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e

dei Paesi non UE in quanto frutto di un'istruttoria superficiale non rispettosa del reale fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e della reale capacità ricettiva degli Atenei;

n) dell'avviso, pubblicato in data 20 aprile 2023, sul sito istituzionale del MUR, recante il calendario delle prove di ammissione relative ai Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico a.a. 2023/2024;

o) dell'avviso di rettifica, pubblicato in data 4 agosto 2023, sul sito istituzionale del MUR, relativo agli allegati "Tabella A posti UE Medicina" e "Tabella B posti residenti estero Medicina" del Decreto Ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023;

p) del **Bando dell'Università degli Studi di Napoli Federico II** DR 2023/375 del 10/02/2023 per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 e degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso

q) del **Bando dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli** Decreto Rettorale n. 147/2023 – Prot. n. 25675 del 13/02/2023 per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 e degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;

r) di **tutti i bandi** di concorso per l'accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato della Facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2023/2024 delle Università indicate in epigrafe e degli atti con i quali sono state predisposte le prove di esame e di tutta la documentazione di concorso, di cui agli Allegati al bando di concorso;

s) dei provvedimenti, ignoti data e numero, con il quale sono state approvate le determinazioni assunte dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", e di tutte le altre Università indicate in epigrafe, sulla base della rilevazione del potenziale formativo in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a.a. 2023/2024, inferiore rispetto alle effettive potenzialità;

t) dei provvedimenti ignoti data e numero, con il quale sono state approvate le determinazioni assunte dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di tutte le altre Università indicate in epigrafe, sulla base della rilevazione del potenziale formativo in merito al numero dei posti disponibili per le immatricolazioni a.a. 2023/2024, inferiore rispetto alle effettive potenzialità;

u) degli atti di programmazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" tra cui il Decreto prot. n. 131563 dell'01/09/2023 di definizione dei posti e di tutte le altre Università indicate in epigrafe, nella parte in cui si procede alla previsione di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità didattiche;

- v) degli atti di programmazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e di tutte le altre Università indicate in epigrafe, nella parte in cui si procede alla previsione di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità didattiche;
- w) della documentazione, ignota data e numero, relativa alla determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio Sanitario nazionale di professionisti sanitari per l'a.a. 2023/2024 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6-ter del D.lgs. n. 502/1992 trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'Accordo Formale;
- x) dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, del 21 giugno 2023, Rep. Atti n. 149/CSR recante la *“Determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2023/2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, a norma dell'art. 6 ter decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”* e le allegate Tabelle, in particolare le stime riportate nella Tabella 1, recante il *“fabbisogno formativo per l'anno accademico 2022/2023”* di medici chirurghi e medici odontoiatri;
- y) della prova di ammissione così come predisposta erogata tramite la piattaforma CISIA;
- z) dell'esito delle c.d. prove TOLC – MED utili per la formazione delle graduatorie di accesso ai corsi a numero programmato nazionale per l'ammissione ai CdL in Medicina, Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2023/2024;
- a1) dell'attestato del risultato TOLC 2023-2024 e dei riepiloghi del punteggio reso noto sull'area personale CISIA;
- b1) dell'elaborato di parte ricorrente, non pubblicato sul sito [www.cisiaonline.it](http://www.cisiaonline.it), mediante il portale Cisia online;
- c1) dei decreti ignoti data e numero con cui è stata nominata e costituita la commissione scientifica incaricata alla predisposizione e per la validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'a.a. 2023/2024;
- d1) degli atti con i quali è stato costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- e1) dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d'aula dell'Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso, dei verbali afferenti le modalità di estrazione e di tempistica e di tutti compiti svolti dai candidati;
- f1) di ogni atto e/o verbale di correzione redatto dal CINECA;

g1) i verbali/atti riguardanti la sottoposizione dei quesiti nel TOLC di ogni sessione di aprile e di ogni sessione di luglio 2023;

h1) di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

**per l'accertamento**

del diritto di parte ricorrente ad essere ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023-2024 e di ottenere, quindi, il risarcimento del danno in forma specifica, sub specie dell'ammissione, anche in soprannumero, al corso de quo presso la sede indicata come prima scelta o, in subordine presso le sedi indicate a seguire nella domanda

**in subordine**

del diritto di parte ricorrente di essere ammesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria anche per l'a.a. successivo, qualora l'esecuzione di una eventuale ordinanza cautelare di accoglimento dovesse essere eseguita tardivamente dal Ministero resistente o dal Commissario ad acta e, cioè, nell'a.a. successivo a quello di cui si controverte

**o, in subordine per**

l'annullamento dell'intera procedura de qua per i motivi appresso specificati.

**FATTO**

Il ricorrente ha partecipato alla prova di ammissione ai Corsi Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l'a. a. 2023/2024 (D.M. del 24 settembre 2022, n. 1107- Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022, n. 1925).

**Egli ha indicato come prima preferenza di assegnazione l'Università degli Studi di Napoli Federico II** ed ha sostenuto la prova presso **l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli facoltà di Medicina**, 21 luglio 2023, conseguendo il seguente punteggio equalizzato **51.71** al TOLC-MED e collocandosi alla posizione n. **31215** nella relativa graduatoria e quindi, in posizione non utile ai fini dell'ammissione al CdL di riferimento;

In data 5 settembre 2023, nell'area riservata del CINECA è stata pubblicata la graduatoria nazionale, nella quale il ricorrente non è risultato collocato in posizione utile per l'immatricolazione, atteso che il punteggio minimo per l'accesso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia è stato all'atto della pubblicazione della graduatoria di punti 57,63 per Medicina e Chirurgia e di punti 57,33 per Odontoiatria.

Poi, sceso, con l'ultimo scorrimento a punti 57,23 posizione 17.502 Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria a punti 56.96.

**Egli non ha compreso la ragione dell'attribuzione del predetto punteggio, atteso che non ha potuto visualizzare interamente il proprio elaborato.**

Pertanto, con istanza di accesso agli atti, trasmessa alle Amm.ni resistenti in data 19/10/2023, ha richiesto di poter visionare ed estrarre copia della documentazione afferente lo svolgimento del proprio test, nonché di tutta la documentazione del concorso.

Con la suddetta istanza egli ha richiesto, altresì, la trasmissione del nominativo e dell'indirizzo di residenza dei candidati controinteressati.

Tuttavia, la predetta istanza è rimasta inevasa.

Il ricorrente benché risultato astrattamente idoneo, avendo conseguito un punteggio alto, non si è collocato in posizione utile egli, dunque, è titolare di un interesse qualificato e differenziato ad essere ammesso al corso di Laurea per il quale ha affrontato il test, atteso che non è stato collocato nella graduatoria nazionale di merito alla posizione legittimamente spettante per effetto dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di

#### DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'; SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA NUOVA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E SULLE DOMANDE NON INEDITE.

#### SULLA ILLEGITTIMA SUDDIVISIONE DELLA PROVA IN DUE SESSIONI A LORO VOLTE SUDDIVISE IN PIU' TURNI

Per l'a.a. 2023/2024, come noto, il Ministero dell'Università e della Ricerca ha introdotto una nuova modalità di selezione per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria.

Il c.d. TOLC (TestOnLineCisia) nonostante avesse come obiettivo anche il superamento delle criticità legale al sistema di selezione precedente, ha totalmente disatteso tali aspettative, adottando una modalità di selezione che è risultata essere ancora più illegittima.

Con il **Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1107** del 24 settembre 2022 ed i relativi allegati, il MUR ha definito relativamente all'a.a. 2023/2024, le modalità ed i contenuti della prova di ammissione c.d. Test TOLC ai Corsi di Laurea e Lura Magistrale a ciclo unico Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'anno accademico 2023/2024.

Con successivo **Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022** ed i relativi allegati, sono state stabilite le modalità di svolgimento del test TOLC e della successiva formazione delle graduatorie di merito.

**I Bandi universitari hanno recepito le modalità fissate dai suddetti decreti.**

Innanzitutto il Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022, agli artt. 1 e 2 ha stabilito che l'ammissione al corso di laurea di cui è causa avvenisse a seguito di partecipazione ai c.d. "TOLC" (Test OnLine CISIA) con obbligatoria registrazione al portale [cisiaonline.it](http://cisiaonline.it).

I test, infatti, sono stati erogati per ciascun candidato, mediante la piattaforma informatica CISIA, in apposite postazioni, predisposte dagli Atenei.

**Il primo profilo d'illegittimità di tale nuova modalità di selezione è rappresentato dal fatto che, a differenza degli anni passati, il test di quest'anno non è stato svolto contemporaneamente da tutti gli studenti in un'unica data.**

**Sono state stabilite, infatti, due sessioni di svolgimento dei TOLC, per ogni anno solare, fissate nel mese di aprile e nel mese di luglio, ripartite, a loro volta, in turni diversi.**

Il D.D. n. 1925/2022 all'art. 2, infatti, ha stabilito quanto segue: *"Per l'anno accademico 2023/2024 i periodi delle sessioni di svolgimento dei TOLC-MED e TOLC-VET, propedeutici per l'ammissione ai corsi di laurea di cui all'articolo 1, sono i seguenti: - primo periodo: dal 13 al 22 aprile 2023; - secondo periodo: dal 15 al 25 luglio 2023"*.

Al riguardo si aggiunge, la previsione di cui all'art. 8 del D.M. 1107 rubricato **"Struttura della prova TOLC e modalità di svolgimento"** il quale ha stabilito: *"2. Ogni candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 potrà sostenere al massimo 2 prove all'anno per ciascuna tipologia, ovvero un TOLC – MED e un TOLC – VET in ciascuno dei due periodi di erogazione. Le Università organizzano per questa ragione due periodi di erogazione in ogni anno solare secondo il calendario e le modalità operative stabiliti dalla competente Direzione generale del Ministero con successivo provvedimento. 3. Ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, i candidati potranno utilizzare il migliore dei risultati ottenuti nei periodi di erogazione stabiliti per l'anno solare 2023. 4. ... 6. In ogni giornata saranno resi disponibili almeno tre turni di erogazione, due al mattino e uno al pomeriggio"*.

La suddivisione della prova in due sessioni, a loro volta suddivise in più turni, ha determinato la violazione della par condicio tra i candidati e la violazione del principio meritocratico perché non ha garantito la **segretezza** dei quesiti come meglio specificato nei motivi che seguono.

2)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART 11 DPR 487/94; SULLA ILLEGITTIMITA' DELLA NUOVA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E SULLE DOMANDE NON INEDITE.

SULLA ILLEGITTIMA PROPOSIZIONE DEGLI STESSI QUESITI SIA NELLA SESSIONE DI APRILE CHE NELLA SESSIONE DI LUGLIO.

L'Allegato 2 al D.M. n. 1107/2022, inoltre, alla voce "Calcolo e aggiornamento dei coefficienti di facilità" ha stabilito "Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare".

L'Amm.ne, quindi, ha predisposto i questi da somministrare, solo all'atto dell'espletamento della prima sessione dell'anno solare, quindi, della prima sessione di aprile.

**Da qui, ne è conseguito, quindi, che le stesse domande, predisposte a monte, sono state utilizzate non solo nei vari turni della sessione di aprile, ma anche nei vari turni della sessione di luglio.**

**Ogni candidato, come noto, ha potuto partecipare a due diverse sessioni del TOLC, quindi, i candidati, che hanno svolto la prova nei turni successivi, già conoscevano i quesiti riproposti. Peraltro, a tal proposito si offrono, in comunicazione, le dichiarazioni dei candidati che hanno riscontrato la somministrazione di identici quesiti nei vari turni della due sessioni di esame.**

**Tale circostanza ha determinato la previa conoscibilità dei quesiti da parte sia dei candidati che hanno avuto la fortuna di sostenere il test nella sessione di aprile, al turno successivo al primo, sia da parte dei candidati che hanno sostenuto la prova nei vari giorni della sessione di luglio, conferendo loro, dunque, un ingiusto vantaggio, creando, quindi, una situazione idonea ad incidere illogicamente sulla graduatoria stessa a discapito del criterio selettivo individualizzante. (Cfr TAR Brescia sentenza n. 1352/2012).**

**La P.A., quindi, ha somministrato quesiti non inediti contravvenendo al principio di segretezza e originalità – novità delle domande.**

Ma c'è di più!!!

Ciò ha determinato una disparità di trattamento in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost., del principio meritocratico di cui all'art. 34 Cost. e quello di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

Assume rilievo, pertanto, la violazione di un elementare obbligo in capo alla amministrazione, enucleabile dai più generali principi di imparzialità e buon andamento, secondo il quale la P.A., nel somministrare quesiti ai fini di una procedura selettiva pubblicistica, è tenuta a che i quesiti stessi siano contraddistinti dai caratteri della segretezza e della originalità - novità.

L'accertamento della violazione di tale principio rientra nel potere attribuito al Giudice poiché l'azione dell'amministrazione deve sempre tenere presente la *regola aurea* dell'imparzialità e del buon andamento.

I suddetti principi si applicano a fortiori nel caso di specie in cui le norme di azione disciplinanti il numero chiuso limitano un diritto fondamentale come è quello allo studio di cui all'art. 34 Costituzione.

Un corretto bilanciamento dei contrapposti interessi, impone l'eguaglianza tra i candidati e il loro fondamentale diritto allo studio e la affermazione del criterio meritocratico affinché la restrizione al diritto de quo sia proporzionata rispetto allo scopo perseguito.

E' lo stesso principio di uguaglianza in senso sostanziale che impone allo Stato di rimuovere quelle condizioni di disparità e non di crearle attraverso la scelta di quesiti già noti favorendo coloro che si sono già imbattuti negli stessi quesiti.

**Consentire ai candidati di partecipare ad entrambe le sessioni, ove sono stati somministrati gli stessi quesiti, significa non garantire la segretezza delle domande.**

Una spia normativa di tale affermato principio è rinvenibile, ad esempio, nel Testo unico in materia di accesso ai pubblici impieghi all'art. 11 è disposto che : *“La commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione”*. Dalla esegesi della norma deriva, infatti, l'affermazione che i quesiti somministrati debbano essere segreti, originali e nuovi.

Laddove l'amministrazione voglia “istituzionalizzare” i quesiti rendendoli parte integrante del programma, deve pubblicare preventivamente una banca dati dalla quale i concorrenti avranno la certezza dei futuri quesiti (sul punto si veda T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 04/07/2013, n. 512).

**I quesiti somministrati al test di accesso a medicina, dunque, sono risultati viziati quanto alla originalità e novità, pertanto, è ammissibile il sindacato di legittimità del G.A. atteso che emerge l'illegittimità delle valutazioni effettuate dall'organo tecnico (nello specifico la commissione-il CISIA) sotto il profilo della abnormità ed irragionevolezza.**

**La condotta posta in essere dall'Amm.ne resistente, dunque, è del tutto illegittima permeando d'illegittimità gli atti impugnati nonché l'intera procedura.**

3)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONEARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAIZONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT 3 E 4 L. 264/99VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'; SULLA ILLGEITTIMITA' DELLA NUOVA MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI ACCESSO AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E SULLE DOMANDE NON INEDITE.

Un'ulteriore anomalia del test risiede nella suddivisione delle Sezioni.

L'art. 8 del D.M. 1107 rubricato **“Struttura della prova TOLC e modalità di svolgimento” al comma 7, infatti**, ha stabilito: *“7. Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items e ripartite come segue:*

*Test per l'accesso ai corsi di studio medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria (TOLC – MED)*

<i>Sezioni</i>	<i>Numero di quesiti a.a. 2023/2024</i>	<i>Tempo di svolgimento del test</i>
<i>Comprensione testo e conoscenze acquisite negli studi</i>	7	15 minuti
<i>Biologia</i>	15	25 minuti
<i>Chimica e fisica</i>	15	25 minuti
<i>Matematica e ragionamento</i>	13	25 minuti
	50	90 minuti

In merito si rileva che, nelle sezioni accorpate, come ad esempio “Chimica e Fisica” e “Matematica e Ragionamento”, talvolta sono capitati quesiti afferenti solo una delle discipline della Sezione.

Ad esempio, sono state sottoposti solo quesiti attinenti tutta la materia di fisica oppure tutta solo la materia di chimica e viceversa oppure tutti quesiti di matematica oppure tutti di ragionamento logico e viceversa.

Ebbene, tale anomalia, oltre a porsi in contrasto con le previsioni della stessa *lex specialis*, ha creato discriminazioni tra i candidati che non si sono cimentati su quesiti afferenti le medesime discipline.

Ma vi è di più!

La legge n. 264/99, all'art. 4 recita *“l'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato”*.

Recependo tale dettato, il D.M. n. 1107/2022 ed il D.D. 1925/2022 hanno previsto il suindicato numero di quesiti: (7) quesiti attinenti le Competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi; (15) di biologia; (15) di chimica e fisica; (13) di matematica e ragionamento.

Come già riferito nelle varie Sezioni accorpate, però, non sono stati proposti quesiti afferenti entrambe le discipline incluse nella sezione.

Orbene, ciò non è accettabile, atteso che la stessa previsione del D.M. ha posto un chiaro vincolo relativo al numero di domande.

4) VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'; ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E INGIUSTIZIA MANIFESTA

Il test di ammissione di cui si discute, ha subito un vero e proprio stravolgimento con riferimento alla tempistica concessa per lo svolgimento del test.

**Il D.D. n. 1925/2022 all'art. 4**, comma 7, ha stabilito “... a) *la prova dura al massimo 90 minuti, fatta eccezione per i candidati che abbiano diritto a tempi aggiuntivi; b) ogni sezione ha un tempo prestabilito, al termine del tempo di una sezione il candidato deve procedere e avviare la successiva come da istruzioni mostrate a video e nell'ultima sezione del test è possibile terminare correttamente la prova come da istruzioni ricevute da ciascun candidato all'atto dell'iscrizione; il candidato può utilizzare tutto il tempo assegnato a ciascuna sezione o chiuderla in anticipo rinunciando al tempo residuo”.*

Il tempo massimo prestabilito di svolgimento del test è stato, dunque, suddiviso per ogni sezione “Comprensione del testo e Conoscenze acquisite negli studi”, “Biologia”, “Chimica e Fisica” e “Matematica e Ragionamento”, quindi, una volta risposto alle domande di ogni sezione, passando alla sezione successiva, si perdeva il tempo residuo rimasto alla sezione precedente.

Allo stesso tempo, laddove il candidato avesse terminato la prova di una determinata Sezione in anticipo, rispetto al tempo concesso per quella determinazione sezione, è stato costretto ad attendere il decorso del tempo rimasto, perdendo, quindi, tempo prezioso che avrebbe potuto dedicare a quesiti più complessi presenti nelle altre sezioni o che comunque richiedevano maggior tempo di ragionamento per la risoluzione.

Tale sistema, dunque, ha precluso, a parte ricorrente, la possibilità di utilizzare liberamente il tempo massimo concesso per lo svolgimento dell'intera prova atteso che, accedendo alla sezione successiva, ha perduto, definitivamente, il tempo residuo rimasto inutilizzato nella sezione precedente.

In tal modo, il ricorrente, quindi, non ha potuto scegliere di rispondere previamente alle domande più facili per poi, tornare indietro, e dedicare maggior tempo di ragionamento ed attenzione alle domande ritenute più complesse, che nel frattempo sarebbero potute essere lasciate in bianco, né tantomeno, ha potuto esercitare alcun ripensamento sulle risposte già spuntate, per poterle eventualmente, all'occorrenza, modificare.

Appare evidente l'illegittimità della nuova procedura stabilita, atteso che il ricorrente non ha potuto gestire lo svolgimento della prova disponendo di tutti i 90 minuti concessi liberamente.

Il tempo concesso, pertanto, è stato falsato, in quanto, di fatto, il ricorrente non ha potuto goderne appieno, creandole, tra l'altro, anche uno stato di agitazione e di ansia in quanto costretta a dover necessariamente spuntare una risposta, anche se dubbia, sapendo di non poter più ritornare indietro in una determinata sezione e con la consapevolezza, dall'altra parte, di perdere minuti, non più recuperabili, passando alla sezione successiva.

Anche per tale verso, dunque, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati.

5) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' SULLE DOMANDE NON INEDITE

SULLA ILLEGITTIMA PROPOSIZIONE DEGLI STESSI QUESITI SIA NELLA SESSIONE DI APRILE CHE NELLA SESSIONE DI LUGLIO – CON RIFERIMENTO IN PARTICOLARE AL TEMPO CONCESSO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA

La somministrazione di quesiti identici, sia in tutti i turni della sessione di aprile sia in tutti i turni della sessione di luglio, ha falsato la competizione anche con riferimento alla tempistica concessa per lo svolgimento del test.

La disparità di trattamento, infatti, si palesa anche raffrontando le posizioni di chi ha risposto, conoscendo già le domande, ottenendo un indubbio vantaggio, in sede di svolgimento del test, anche per non aver perso tempo nell'impegnarsi a rispondere, con la diversa posizione di chi non conosceva tali domande e non ha risposto.

Chi ha risposto, per contro, ha impiegato una determinata porzione di tempo sottraendolo a quello che avrebbe potuto spendere per rispondere ad altre domande, visto che passando ad una Sezione successiva veniva perduto il tempo residuo rimasto in quella determinata sezione, dovendosi sul punto ritenere che nelle procedure concorsuali come quella per cui è causa il tempo concesso è vero e proprio bene della vita strumentale.

Ciò ha determinato una vera e propria violazione del principio della *par condicio competitorum*.

Appare evidente la disparità di trattamento perpetrata nella procedura de qua, nonché l'artificialità della stessa che certamente non ha garantito il rispetto del principio della meritocrazia.

6) VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS; DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', VIOLAZIONE REGOLAMENTO CISIA PER LA PARTECIPAZIONE AL TOLC; VIOLAZIONE CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO E GUIDA PER PARTECIPANTI AI TOLC-MED/TOLC-VET; BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' SULLE DOMANDE NON INEDITE

Alle irregolarità dedotte ai punti che precedono, derivanti dalla stessa *lex specialis* della procedura de qua, si aggiunge lo scandalo della divulgazione dei quesiti sui social.

A quanto è dato sapere dalla lettura di alcune testate giornalistiche on line, inoltre, i quesiti sottoposti alla prima sessione di aprile (e poi riproposti anche nei successivi turni di aprile e nella sessione di luglio), sono stati divulgati sui social mediante la formazione di vere e proprie banche dati.

Varie testate giornalistiche, anche on line, hanno dedicato molteplici articoli volti a denunciare tale scandalo.

Dalla lettura dei predetti articoli, si è appreso che le riferite circostanze sono state anche oggetto di denuncia querela, da parte di alcuni candidati, presso il Commissariato di Palermo; si è appreso, altresì, che alcuni candidati hanno realizzato dei files contenenti una vera e propria banca dati dei quesiti somministrati ai primi turni addirittura fornita a terzi dietro pagamento di corrispettivo; è di dominio pubblico la notizia afferente alcuni tutor che avrebbero sostenuto il test al solo scopo di carpire le domande e fornirle alle Scuole di Specializzazione presso le quali lavorano, per agevolare, in tal modo, i propri iscritti. (Cfr articolo pubblicato on line sul portale La Tecnica della scuola il quotidiano della scuola).

Un'inchiesta giornalistica pubblicata su Repubblica, infatti, parla di *“persone che avrebbero pagato migliaia di euro per iscriversi a corsi di preparazione che avrebbero fornito anticipatamente le domande del test, altri, invece, sarebbero riusciti a superare l'esame di ammissione alla facoltà semplicemente trovando il “gruppo giusto” su Telegram e versando 20 euro. In risposta a queste gravi accuse, la senatrice M5S Dolores Bevilacqua ha depositato un'interrogazione rivolta alla ministrata dell'Università Bernini, dove ha sottolineato l'urgenza di una risposta tempestiva e completa da parte del Ministro, chiedendo di conoscere le misure intraprese per garantire l'integrità del test”*. (Cfr articolo pubblicato sul portale [informazionescuola.it](http://informazionescuola.it)).

L'avvenuta diffusione dei quesiti sui social, come emerso anche da diverse conversazioni sui vari gruppi Telegram, ha determinato la violazione della *lex specialis* e dello stesso *“Regolamento per le partecipanti e i partecipanti ai TOLC”* pubblicato sul sito istituzionale Cisia, il quale, al punto 1 *“TEST ONLINE CISIA (TOLC)”*, punto 1.3, rubricato *“Banche dati test e validazione”* testualmente recita: *“Il database CISIA TOLC è una banca dati riservata e protetta, non aperta alla consultazione pubblica, di esclusiva proprietà del CISIA. Solo per i TOLC-F e l'English TOLC – F i quesiti provengono da una banca dati pubblica ed accessibile da parte degli utenti. La banca dati dei quesiti è periodicamente aggiornata e validata dalle commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA”*; ed ancora, al punto 3, punto 3.3.4 *“Annullamento della prova”*. *“Se, durante lo svolgimento di un TOLC, le commissioni dovessero*

*riscontrare delle gravi irregolarità (per esempio...duplicazione dei quesiti) la prova può essere privata di validità tramite l'annullamento"; ed ancora al punto 5 "CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO" "I contenuti dei TOLC sono di esclusiva proprietà del CISIA e non possono essere divulgati sotto alcuna forma da parte degli utilizzatori".*

Risultano, altresì, violate anche le Condizioni d'uso del TOLC che, al punto 1 "TOLC-MED, TOLC-VET: Struttura e Funzionamento Generale", punto 1.3 "Banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET", recita "Il database dei quesiti CISIA TOLC-MED e TOLC-VET è riservato, protetto, non disponibile alla consultazione pubblica... È vietata, in qualsiasi modo, la diffusione dei quesiti contenuti nella banca dati CISIA TOLC-MED e TOLC-VET".

Appare evidente che le disposizioni fissate dai prefati documenti siano state del tutto violate, compromettendo la genuinità della procedura permeando di illegittimità la graduatoria definitiva di merito.

Anche per tale verso, quindi, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi e vanno annullati.

7) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', VIOLAZIONE REGOLAMENTO CISIA PER LA PARTECIPAZIONE AL TOLC; VIOLAZIONE CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO E GUIDA PER PARTECIPANTI AI TOLC-MED/TOLC-VET; BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA';  
**SUL PUNTEGGIO EQUALIZZATO**

Il medesimo D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 ha specificato anche la modalità di attribuzione del punteggio.

All'art. 6 rubricato "Graduatorie, soglia di punteggio minimo e valutazione delle prove" ha stabilito "...2 I candidati ...sono idonei all'ammissione ai corsi di laurea ... solamente se abbiano ottenuto un punteggio minimo c.d. "equalizzato", ai sensi del comma 4, pari a dieci (10) punti; i candidati non idonei non sono inseriti in graduatoria...4. Al candidato che ha sostenuto il test TOLC è assegnato un punteggio c.d. "equalizzato" che è ottenuto sommando il punteggio conseguito dal candidato con le risposte fornite ai quesiti (punteggio c.d. "non equalizzato") e un numero che misura la difficoltà della prova denominato "coefficiente di equalizzazione della prova".

***L'attribuzione del punteggio non equalizzato avviene come segue:***

- 1,00 punti per ogni risposta esatta;
- meno 0,25 punti per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta omessa

*Il modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione sono disciplinati nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.*

*5. Per i corsi di cui al comma 1 del presente articolo è redatta, sulla base del miglior punteggio equalizzato, ottenuto da ciascun candidato per lo specifico corso, e calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, la rispettiva graduatoria unica nazionale relativa ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo le procedure che saranno definite con successivo provvedimento della competente Direzione generale del Ministero. 6. Per i corsi di cui all'articolo 1 del presente decreto, le Università, sulla base del punteggio ottenuto alla prova calcolato secondo i criteri di cui al comma 4, redigono la graduatoria riservata ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero. Ai fini dell'inserimento nel contingente relativo ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, gli Atenei forniranno, prima dell'apertura della fase di iscrizione al test TOLC, adeguata informativa ai candidati del predetto contingente”.*

**L'Art. 9, rubricato “Punteggio equalizzato”** ha stabilito “1. Al fine di garantire la ripetibilità della prova, la parità di condizioni d'accesso e la valutazione comparativa dei risultati, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti. 2. L'equalizzazione avviene ex post per tutti i candidati in maniera automatica, applicando formule matematiche note a priori, previste dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 11 3. L'equalizzazione avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla legge n. 264/1999, ovvero a ciascun candidato sarà fornito il punteggio equalizzato entro 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della prova.

**L'Allegato 2 al D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022** “Valutazione delle prove e punteggio equalizzato” ha stabilito “Al fine di garantire equità nella valutazione e parità di condizioni di accesso, il modello scientifico prevede:

- *la somministrazione di prove diverse tra loro, cioè non tutte composte dagli stessi quesiti, come già avviene nel modello ampiamente sperimentato dei TOLC;*
- *una valutazione della prova, sostenuta da un partecipante, che tiene conto non solo delle risposte fornite ai singoli quesiti, ma anche della difficoltà della prova stessa;*
- *una misurazione statisticamente corretta della difficoltà della prova.*

*Il punteggio che viene assegnato al partecipante, detto punteggio equalizzato, è ottenuto sommando il punteggio ottenuto dal partecipante con le risposte date ai quesiti, detto punteggio non equalizzato, e un numero che misura la difficoltà della prova, chiamato coefficiente di equalizzazione della prova”.*

**Il punteggio equalizzato, quindi, è determinato sommando:**

<p><b>il punteggio NON equalizzato e, cioè il punteggio conseguito dal candidato in virtù delle risposte date</b></p>	<p>+</p>	<p><b>il coefficiente di equalizzazione della prova, cioè un numero che misura la difficoltà della prova.</b></p>
---	----------	---

**Il punteggio NON equalizzato:** è calcolato in base ai punteggi sopra specificati (• 1,00 punti per ogni risposta esatta; • meno 0,25 punti per ogni risposta errata; • 0 punti per ogni risposta omessa).

**Il coefficiente di equalizzazione, invece, si ottiene facendo la differenza tra il VMAX (cioè il valore massimo del punteggio non equalizzato della prova si ottiene moltiplicando il punteggio attribuito per una singola risposta esatta, 1 punto, per il numero di quesiti che compongono la prova) e il CdFp (cioè il coefficiente di facilità di una PROVA, che è pari alla somma dei coefficienti di facilità dei QUESITI che la compongono).**

Quindi **il coefficiente di equalizzazione** viene calcolato sottraendo al numero di quesiti componenti ogni sezione, il **CdFp, costituito, come detto, dalla somma dei coefficienti di facilità dei quesiti presenti in ogni singola sezione (cd. CdFq).**

I CdFq sono determinati sulla base delle risposte fornite dagli altri candidati e rappresentano il valore medio dei punteggi ottenuti per quello specifico quiz dai partecipanti a cui è stato somministrato. Il suo valore è compreso tra -0,25 e 1.

\*\*\*\*\*

Quindi, per l’attribuzione definitiva del punteggio, l’Amm.ne ha proceduto nel seguente ordine:

- ha calcolato il punteggio puro del test (assegnando ad ogni risposta esatta 1 punto, a quella errata -0.25 punti e a quella nulla 0 punti (quindi con un punteggio massimo teorico di 50);
- successivamente, per ogni quiz, ha calcolato quante risposte esatte ha ricevuto, quante errate e quante nulle, considerando quindi TUTTI i candidati che hanno svolto quello specifico test;
- poi ha proceduto con il calcolo del coeff. di difficoltà per ogni quiz, che può variare da un massimo di 1 (quiz con tutte risposte esatte) ad un minimo di -0.25 (quiz con tutte risposte errate), tramite la formula:

$$(n^{\circ} \text{ di risposte esatte} * 1 - 0.25 * n^{\circ} \text{ risposte errate}) / n^{\circ} \text{ totali di risposte}$$

“(Se ad esempio, un quiz conta 2000 risposte esatte, 800 risposte errate e 200 nulle (quindi stanno partecipando 3000 candidati in questa sessione di test), si avrà:  $(2000*1 - 0.25*800)/3000 = (2000 - 200)/3000 = 1800/3000 = 0.6$  come coeff. di difficoltà.

Viceversa, se un quiz conta 200 risposte esatte, 2000 errate e 800 nulle, si avrà:  $(200*1 - 0.25*2000)/3000 = (200 - 500)/3000 = -300/3000 = -0.1$

Quindi più un quiz è facile, più alto sarà il suo valore; più è difficile, più basso sarà il suo valore (sino a -0.25)”.

- ha sommato tutti e 50 i coeff. dei quiz.

Si può andare da un minimo teorico di -12.5 (tutti hanno dato risposte sbagliate al test) ad un massimo di 50 (tutti hanno svolto correttamente tutto il test); PIU' E' BASSO QUESTO VALORE, PIU' E' STATO DIFFICILE IL TEST;

- ha sottratto la somma dei coeff. al valore massimo raggiungibile dal solo test, quindi 50, come detto al punto primo;

- PIU' E' BASSO QUESTO VALORE, PIU' E' STATO FACILE IL TEST. IN OGNI CASO NON SARA' MAI UN VALORE NEGATIVO.

Se il test è stato svolto quasi tutto correttamente da parte di tutti i partecipanti, si possono ottenere (ad esempio)  $50 - 49.50 = 0.50$  punti extra;

Se invece il test è stato quasi impossibile, si possono ottenere (ad esempio)  $50 - (-12) = 62$  punti extra

- Infine ha sommato questo valore al punteggio realmente ottenuto al test, per avere infine il punteggio equalizzato, applicando la seguente formula, di cui all'Allegato 2 del D.M. 1107/2022 :  
 $Peq = Pne + Ceq$

Il punteggio definitivo, il c.d. punteggio equalizzato, viene calcolato sommando una seconda aliquota al punteggio di partenza.

Questa aliquota p il coefficiente di equalizzazione.

Si tratta di un numero che tiene conto della facilità dei singoli quesiti inseriti in ciascuna prova.

Una domanda che è stata risposta correttamente da molti candidati è stata considerata “facile” e ad essa è stata attribuito un coefficiente più basso; viceversa, se una domanda è stata risposta in modo corretto da poche persone è stata considerata “difficile” e il coefficiente ad essa associato è stato più alto.

L'irregolarità effettuata da alcuni candidati, dunque, ha influenzato il punteggio definitivo degli altri; in particolare, rispondendo correttamente alle domande di cui già conoscevano la risposta corretta, hanno contribuito a fare diminuire il coefficiente di equalizzazione quei quesiti. In altre parole, l'irregolarità, oltre ad essere un vantaggio per chi lo ha commesso, ha anche fatto diminuire il punteggio degli altri candidati.

\*\*\*\*\*

Dopo tale breve premessa, volta a spiegare chiaramente, il meccanismo di funzionamento di tale metodo innovativo, ai fini che qui interessa, si conclude osservando che, quindi, il punteggio ottenuto da ogni candidato è stato determinato non tanto dal risultato conseguito da ognuno di essi al proprio test, ma dalla valutazione operata dall'Amministrazione, circa la maggiore o minore difficoltà dei quesiti somministrati.

Quindi, se un candidato ha avuto “la fortuna” di ricevere dei quesiti che l'Amm.ne ha ritenuto difficili, egli ha beneficiato di un consistente rialzo del punteggio, a prescindere dal risultato conseguito al test.

Viceversa, se un candidato ha avuto la “sfortuna” di ricevere dei quesiti che l'Amm.ne ha ritenuto facili, egli ha ottenuto un punteggio equalizzato più basso, a prescindere dal risultato conseguito al test. Quindi anche se tale candidato ha risposto correttamente a tutte le domande del proprio test, poiché gli sono state assegnate, casualmente, domande “facili” non ha potuto godere dello stesso rialzo del punteggio riconosciuto ad altri partecipanti che, invece, casualmente, hanno ricevuto quesiti “difficili”.

In caso di mancata risposta ai quesiti, inoltre, l'equalizzatore ha attribuito ugualmente un punteggio positivo, per tale ragione, quindi, tra un candidato che ha risposto in modo errato ed un candidato che non ha fornito risposta al quesito, è risultato alla fine premiato quest'ultimo, dato che il sistema, in automatico, ha attribuito un valore positivo.

Appare evidente la situazione paradossale determinata dal descritto criterio!!!

Peraltro, tale modalità di attribuzione del punteggio è del tutto illegittima e non in linea con i propositi dichiarati dalla stessa Amministrazione nei provvedimenti impugnati, secondo cui il su riferito metodo di calcolo, è stato ideato al fine di rendere più equa la comparazione di tutte le prove sostenute prendendo in considerazione la difficoltà dei singoli quesiti che hanno composto il test.

Quanto descritto, comporta una disparità di trattamento enorme tra i candidati atteso che l'Amm.ne non ha neppure chiarito quali criteri ha utilizzato per addivenire a siffatte valutazioni, richiesti, infatti, con l'istanza di accesso agli atti.

Attribuire un punteggio sulla base di elementi esterni, ovvero sulla base del fatto che l'Amm.ne abbia considerato quale appunto la misurazione del grado di difficoltà dei quesiti somministrati al test, e non solo ed esclusivamente al punteggio di fatto totalizzato, certamente non ha garantito la tutela delle meritocrazia.

Il tutto, infatti, viene ricondotto alla fortuna ed al caso di aver ottenuto domande più o meno difficili.

Ebbene tale criterio certamente non può ritenersi valido ed efficace.

**Tale metodo, inoltre, non ha rispettato neppure il principio di eguaglianza, atteso che, in tale prospettiva, sono stati penalizzati i candidati iscritti al quarto o al quinto anno nelle scuole secondarie che, oggettivamente, per il loro percorso sin ora intrapreso, hanno meno conoscenze rispetto ad altri candidati laureati partecipanti.**

**Inoltre, al fine di rendere l'innovativo metodo efficace rispetto al principio di equità, sarebbe stato necessario che ogni domanda (considerata più o meno difficile) fosse somministrata lo stesso numero di volte in un test e con lo stesso numero di candidati partecipanti ad ogni turno di sessione, per valutarne effettivamente il grado di difficoltà, invece, neppure ciò è avvenuto.**

È evidente l'inefficacia del sistema utilizzato laddove i candidati hanno ricevuto differenti domande e che queste siano state divulgate e considerato che alcuni quesiti erano errati, come meglio si dirà ai motivi successivi sulle domande ambigue, errate e demenziali.

**Il punteggio finale, quindi, per evitare discriminazioni, sarebbe dovuto essere determinato, solo ed esclusivamente, dal risultato conseguito alla prova senza alcuna valutazione esterna, solo in tal modo sarebbe stata valutata l'effettiva preparazione dei candidati e sarebbero stati immatricolati, veramente, i più meritevoli.**

8)VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONEARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', VIOLAZIONE REGOLAMENTO CISIA PER LA PARTECIPAZIONE AL TOLC; VIOLAZIONE CONDIZIONI D'USO DEL SERVIZIO E GUIDA PER PARTECIPANTI AI TOLC-MED/TOLC-VET; BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA';

La modalità di attribuzione del punteggio adottata, oltre a risultare illegittima ed illogica a monte per i motivi di cui al punto che precede, è stata altresì inficiata da ulteriori circostanze sopravvenute.

L'intento perseguito dall'Amministrazione, di rendere più equa la comparazione di tutte le prove sostenute, infatti, non è stato soddisfatto anche in ragione della divulgazione dei quesiti oggetto dei singoli turni di ogni sessione nonché della ripetizione e riproposizione dei medesimi quesiti nei diversi turni delle due sessioni di aprile e luglio.

Il criterio utilizzato, quindi, lungi dal garantire equità, ha creato una vera e propria discriminazione, giacchè i candidati che hanno svolto il test ai turni successivi al primo, avevano visualizzato i quesiti già proposti, traendone, quindi, non solo un indebito vantaggio ma falsando, in tal modo, anche il calcolo del coefficiente di difficoltà.

L'ingiusto vantaggio di tali candidati ha inciso inevitabilmente sull'andamento del test falsando non solo la graduatoria di merito definitiva ma ha inciso anche sulla procedura di determinazione del punteggio mediante la falsificazione del calcolo del grado di difficoltà della prova, se solo si

considera che un quesito posto ad aprile può aver avuto un grado di difficoltà maggiore in quella sessione (con conseguente attribuzione di un punteggio equalizzato alto) ma un grado di difficoltà minore nella sessione di luglio in quanto quesito però già conosciuto dai candidati.

Da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

9)VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS ART. 9 DEL D.M. N. 1107/2022; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST; VIOLAZIONE PRINCIPI DI LEGALITA', BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA' SULLE DOMANDE NON INEDITE CONTRADDITTORIETA' TRA ATTI DELLA STESSA AMMINISTRAZIONE.

Si consideri, inoltre che, come già riferito al punto che precede, l'art. 9 del D.M. n. 1107/2022 ha previsto che: *"...il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC sarà equalizzato in base alla difficoltà della prova, in modo da garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti"*.

**Orbene, tale disposizione non è stata rispettata nel caso in esame.**

Del tutto inaspettatamente e in contrapposizione a quanto sancito dal suddetto art. 9 del D.M., infatti, l'Allegato 2, al medesimo D.M., all'ultimo punto ha previsto *"Al termine della prima sessione di ogni anno solare vengono assegnati i coefficienti di facilità dei quesiti erogati. I valori così calcolati vengono utilizzati anche nelle altre sessioni dello stesso anno solare. In generale l'inserimento di nuovi quesiti è quindi possibile soltanto nel periodo immediatamente precedente alla prima sessione di un anno solare"*.

**Pertanto, in ossequio a quanto sancito dall'Allegato n. 2, il CdFp è stato determinato solo al termine della prima sessione di aprile e non è stato rideterminato per la sessione di luglio.**

Tale decisione, oltre a porsi in netto contrasto con la lex specialis, determinando una contraddittorietà tra atti della stessa Amministrazione, ha generato una grave irregolarità!

**Conseguenza logica, della mancata rideterminazione del CdFp, infatti, è stata l'inevitabile falsificazione del calcolo del CdFp effettuato, in quanto determinato sulla base degli esiti della sessione di aprile e non in base ai risultati della sessione di luglio.**

In ossequio a quanto previsto dal D.M. 1107/2022, il punteggio ottenuto da ciascun candidato in ciascun periodo di erogazione dei test TOLC doveva essere equalizzato in base alla difficoltà della prova, e, quindi, al termine di ogni singola sessione al fine di perseguire lo scopo prefissato e, cioè, *"...garantire che i risultati conseguiti dai candidati, anche in momenti diversi, siano tra loro comparabili, ovvero sia garantita l'omogeneità delle prove somministrate e sia assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti"*.

**Tale attività, non è stata eseguita, pertanto, non può ritenersi correttamente eseguita la comparazione né l'omogeneità delle prove somministrate, pertanto non può essere stato assicurato il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.**

**Le circostanze descritte, assumono ancora più rilevanza se si considera che i candidati di luglio (ma anche i candidati di aprile dei turni successivi al primo) già avevano visionato i quesiti proposti nei turni della precedente sessione e che, come già detto, taluni di tali quesiti, sono stati, poi, riproposti nella sessione di luglio.**

Nella procedura de qua, quindi, non è stata garantita la tutela della meritocrazia, in quanto, non è certo che chi ha ottenuto un punteggio elevato, ottenendo l'immatricolazione, sia di fatto, il più meritevole.

Da qui l'illegittimità degli atti impugnati.

10) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST.

Come già riferito in fatto, il ricorrente non ha potuto visualizzare il proprio elaborato, essendole stato consentita solo la possibilità di visualizzare, sul portale CISIA, nella propria area personale, del numero di domande fornite, suddivise per sezione "risposte corrette", "risposte non date" e "risposte errate", il punteggio equalizzato attribuito ad ogni sezione ed il punteggio equalizzato totale attribuito alla prova.

**Il ricorrente, pertanto, non conosce la ragione dell'attribuzione del punteggio assegnatole, né tantomeno, l'iter logico seguito dall'Amm.ne per la determinazione dello stesso stante la mancata indicazione di alcun criterio di valutazione.**

Nel caso di specie, non sono stati resi noti innanzitutto gli elaborati dei candidati unitamente al test originale predisposto dall'Amm.ne, non sono stati resi noti i criteri seguiti per la determinazione del punteggio, non sono stati resi noti i CdFq e, quindi il coefficiente di equalizzazione, non sono stati resi noti quali quesiti sono stati oggetto di valutazione, a quanti candidati gli stessi quesiti sono stati sottoposti, quanti candidati hanno risposto correttamente a tali quesiti, quanti in modo errato, risultando, quindi, assolutamente impossibile comprendere il conteggio effettuato.

La conoscenza dei predetti dati è fondamentale per poter comprendere il calcolo effettuato per l'attribuzione del punteggio e valutarne, di conseguenza, la regolarità.

**Appare evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.**

Come è noto, in siffatte procedure, l'Amm.ne deve predisporre dei criteri di valutazione in maniera quanto più articolata e specifica possibile in modo da poter rendere edotto il candidato sui criteri posti a fondamento del percorso logico seguito nella valutazione e, quindi, consentire al

candidato stesso, ma anche all'autorità giudiziaria, di comprendere le effettive ragioni poste a base dell'eventuale giudizio finale e, nel caso di specie, dell'attribuzione del punteggio equalizzato.

**In tale contesto, è chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali, ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri in concreto applicati allo scopo di ridurre in un ambito fisiologico la discrezionalità tecnica valutativa esercitabile dalla Commissione.**

(Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione III-bis Sentenza 25 gennaio 2019, n. 999; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 25 luglio 2018 n. 8426).

**Il punteggio numerico, infatti, deve ritenersi valido a condizione che esso trovi specifici parametri di riferimento contemplati dalla legge, dal bando di concorso o predeterminati dall'Amm.ne, perché soltanto così esso può essere soggetto a controllo da parte del giudice amministrativo che è posto in condizione di sindacarlo, nei casi in cui sussistano elementi in grado di porre in evidenza vizi logici, errori di fatto o palesi profili di contraddizione.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha sostenuto che: *“È, allora, essenziale, che la commissione di esame stabilisca ex ante i criteri di attribuzione del punteggio, in modo che siano ricostruibili ex post le ragioni del voto attribuito, ovvero, e in alternativa, che la commissione dia conto con motivazione chiara delle ragioni del punteggio medesimo. Va quindi affermato il principio, espresso nell'orientamento richiamato cui questo Collegio intende dare continuità, secondo cui "l'onere di motivazione può essere assolto mediante punteggio numerico fintanto che vi siano criteri prefissati di assegnazione del punteggio numerico; diversamente, occorre una motivazione specifica del giudizio espresso, perché il punteggio numerico in assenza di criteri di assegnazione risulta opaco e incomprensibile".* (cfr. Tribunale Amministrativo Regionale Campania- Napoli, Sezione 5, Sentenza 27 febbraio 2016, n. 1087; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 305/2014; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, n.1282/2013).

**Ne discende che l'iter logico seguito nell'attribuzione della votazione numerica non è, in alcun modo, ricostruibile, atteso che mancano i parametri, a tal fine, presi in considerazione.**

**Gli atti impugnanti, pertanto, risultano viziati per difetto di motivazione.**

11) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO IN TEMA DI CONCORSI PUBBLICI; DIFETTO DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 3 DELLA L. 241/90; VIOLAZIONE ARTT. 3, 34 E 97 COST.

Tale *modus operandi* ha minato il principio di leale collaborazione tra la P.A.. e parte ricorrente coinvolta nel procedimento che procede, alla stregua di un diretto corollario, dal canone costituzionale di buon andamento amministrativo.

In merito, la giurisprudenza ha affermato il dovere dell'amministrazione di operare in modo chiaro e lineare, di rispettare l'aspettativa di coerenza con il proprio precedente comportamento e le proprie determinazioni, di comportarsi secondo buona fede tenendo in adeguata considerazione l'interesse del privato. (Cfr Consiglio di Stato Sezione III Sentenza 25 novembre 2021, n. 7891 T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, con sentenza n. 1740/2011).

La Commissione non ha chiarito i parametri a cui si è attenuta nell'attribuzione del punteggio al fine di poter far comprendere il calcolo effettuato per l'attribuzione del punteggio.

Il predetto comportamento integra una tipica ipotesi di violazione di legge, in antitesi con quanto disposto dalla L. 241/90 "Legge sul procedimento amministrativo" la quale, all'art. 3 rubricato "*Motivazione del provvedimento*" dispone: "*ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ...omissis... la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione della amministrazione*" per ragioni di giustizia ed equità.

Si afferma, così, che l'obbligo di provvedere mediante un provvedimento adeguatamente motivato, esiste, oltre che nei casi stabiliti *ope legis*, in fattispecie ulteriori, nelle quali ragioni di giustizia e di equità, impongono l'adozione di un provvedimento al fine di estendere maggiormente la possibilità di protezione contro comportamenti illegittimi dell'Amm.ne.

Il rispetto delle norme sul procedimento, costituisce una tipica ipotesi di limite della discrezionalità amministrativa, di talché implica la necessità che, i provvedimenti amministrativi finali, siano preceduti da un'attenta fase propedeutica di natura istruttoria, al fine di tutelare specifici interessi pubblici.

**Ebbene, nel caso di specie tale assetto è stato palesemente disatteso.**

Ebbene, tale atteggiamento discriminatorio, perpetrato nei confronti di parte ricorrente, appare del tutto ingiusto, avvolgendo l'intera procedura valutativa da un velo di legittimo sospetto sull'imparzialità in quanto non garantisce il rispetto dei principi costituzionali e, pertanto, va censurato.

I principi di riferimento sopra richiamati stabiliscono l'obbligo di predisporre strumenti e sistemi in grado di garantire la trasparenza e l'imparzialità dello svolgimento delle procedure valutative e non vi è dubbio che, la comunicazione dei parametri seguiti per la determinazione del punteggio, sia il meccanismo principale per garantire la trasparenza e l'imparzialità delle stesse.

Le anomalie e le irregolarità che hanno contraddistinto il test di ammissione a medicina di quest'anno, unitamente a tutte le criticità legate all'ambito sanitario ed assistenziale in generale, hanno indotto all'approvazione da parte del Parlamento Siciliano e Campano di leggi che puntano all'abolizione del numero chiuso nelle Facoltà di Medicina e contestualmente destinare maggiori risorse per la formazione dei futuri medici per il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale e della rete di emergenza.

12)ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2023/2024; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/94; ART 6 TER D.LGS. N. 502/92; ARTT 3 E 4 L. 264/99; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Si rileva che la determinazione annuale del numero dei posti a livello nazionale, viene effettuata con Decreto Ministeriale sulla base della **valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario** (L. n. 264/99 art 3, comma 1, lettera a), tenuto conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo frutto di una comunicazione tra il Ministero, il Servizio Sanitario Nazionale, Regioni ed Università.

L'art. 6 ter del D.lgs n. 502/1992, rubricato "*Fabbisogno di personale sanitario*", infatti, dispone che il Ministero della Sanità ogni anno – dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri – emana un atto per determinare il fabbisogno di personale sanitario del Servizio Sanitario Nazionale "*ai soli fini della programmazione da parte del Ministero dell' Università e della ricerca scientifica e tecnologica degli accessi ai corsi di diploma di laurea, alle scuole di formazione specialistica e ai corsi di diploma universitario.*"

Ai sensi della predetta Legge n. 264/99, la determinazione del contingente dei posti per il corso di laurea in medicina e chirurgia deve avvenire considerando, altresì, le indicazioni dell'Unione Europea sulla necessità di assicurare adeguati standard formativi (legge 264/99 art 3, comma 1, lettera b).

Orbene, il Ministero, negli ultimi anni, ha ritenuto di dover privilegiare il coefficiente numerico derivante dall'offerta formativa degli Atenei piuttosto che il reale fabbisogno professionale di cui necessita, ad oggi, il Sistema Sanitario Nazionale conducendo sempre un'istruttoria carente sconfessata dalla incontrovertibile realtà dei fatti che registrano una forte carenza di personale sanitario.

**Anche quest'anno il numero di posti bandito è stato frutto di un'istruttoria superficiale ed illegittima.**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca per l'a.a. 2023/2024 con decreto n. 994/2023 (Medicina e Chirurgia) e Decreto 992/2023 (Odontoiatria) ha bandito il seguente numero di posti:

- Corso di laurea magistrale in **Medicina e Chirurgia** in italiano e in inglese: **18248**;
- Corso di laurea magistrale in **Odontoiatria** e Protesi Dentaria: **1276**;

Il Ministero ha, inoltre, comunicato il numero di posti riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero:

- Corso di laurea magistrale in **Medicina e Chirurgia: 1296** ;
- Corso di laurea magistrale in **Odontoiatria e Protesi Dentaria: 110**.

Per l'a.a. 2022/2023, invece, il Ministero dell'Università e della Ricerca aveva bandito il seguente numero di posti:

- Corso di laurea magistrale in **Medicina e Chirurgia: 14.740**;
- Corso di laurea magistrale in **Odontoiatria e Protesi Dentaria: 1330**;

Il Ministero ha, inoltre, comunicato il numero di posti riservati ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero:

- Corso di laurea magistrale in **Medicina e Chirurgia: 1.136**.

Quest'anno quindi, per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ed il Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, quindi, sono stati banditi 20930 posti, quindi circa 3000 posti in più rispetto lo scorso anno accademico 2022/2023.

Qui di seguito si riporta, schematicamente, il rialzo registrato negli anni: anno accademico 2017/2018, il Ministero ha previsto **9100** posti disponibili (Decreto n. 580/2017), per l'a.a. 2018/2019, **9779** posti disponibili (Decreto n. 524/2018), per l'a.a. 2019/2020, **11.568** posti disponibili (Decreto n. 595/2019), per l'a.a. 2020/21, **13.072** posti disponibili (Decreto n. 243 del 30.06.2020), per l'a.a. 2021/22, **14.332** posti disponibili (Decreto n. 1071 del 01.09.2021).

I riferiti incrementi dimostrano, senza timore di smentita, che i posti resisi improvvisamente disponibili per gli anni accademici immediatamente successivi, erano, in realtà, disponibili già per gli anni accademici precedenti, stante l'impossibilità di ottenere un repentino ed ingiustificato incremento dei posti nell'arco di soli pochi mesi, senza che siano stati costruiti altri Atenei.

Anche quest'anno, tuttavia, non è possibile effettuare una chiara comparazione tra i suddetti dati.

Si evidenzia, infatti, che l'Accordo sulla determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano il 21 giugno 2023, anche quest'anno, si limita a riferire che, la determinazione del numero dei posti, è frutto dell'elaborazione dei dati acquisiti dalle stime delle Regioni e degli ordini professionali, senza, però, specificare la potenziale offerta formativa degli atenei ed il criterio seguito per giungere a tale determinazione e quantificazione di un numero di posti 18133 per Medicina e Chirurgia e per Odontoiatria posti 1535.

Allo stesso modo il Ministero resistente nei Decreti Ministeriali nn. 992 e 994, nello stabilire il contingente dei posti per i corsi di laurea de quibus, ha omesso qualunque riferimento al coefficiente numerico relativo alla potenziale offerta formativa deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999.

Senza l'indicazione specifica, all'interno dei riferiti decreti ministeriali, del coefficiente numerico relativo alla potenziale offerta formativa deliberata dagli Atenei italiani, non è possibile valutare l'idoneità dell'istruttoria effettuata dal Ministero resistente per stabilire il contingente di posti previsto per l'accesso ai relativi corsi di laurea.

**L'attività amministrativa che porta a stabilire il numero di posti disponibili per l'accesso programmato al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, deve basarsi sul contemperamento tra diversi parametri fondamentali su riferiti, ovvero, la potenziale offerta formativa deliberata dagli Atenei ed il fabbisogno del sistema sociale e produttivo.**

La mancata indicazione dei predetti dati, certamente non può essere considerata di poco conto, atteso che, proprio sul questo punto codesto Ecc.mo Tribunale, con la sentenza n. 2466/2021 del 01.03.2021, in relazione al contingente di posti fissato per l'a.a. 2020/2021, ha sancito che «*Il carattere prioritario della capacità formativa degli Atenei, rispetto al fabbisogno appare – contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente – difficilmente confutabile, in base al dettato del citato art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 264 del 1999. Quest'ultimo rimette infatti la determinazione dei posti, da mettere annualmente a concorso, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – sentiti gli altri Ministri interessati – alla “valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno del sistema sociale e produttivo”*: quest'ultimo viene dunque rappresentato come un fattore aggiuntivo, in realtà tale da introdurre margini di discrezionalità (più avanti meglio esaminati) nella fissazione del contingente annuale dei posti di cui trattasi».

**Appare evidente il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.**

**Da qui ne deriva, quindi, che l'azione amministrativa del Ministero resistente si è posta palesemente in contrasto con quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5429/2020, recante l'annullamento della determinazione normativa dell'offerta formativa di cui al DM 28 giugno 2018 n. 524, con cui è stato sancito a chiare lettere che “Gli Atenei ed il Ministero dovranno, d'ora in poi, fornire adeguata contezza dei posti messi a concorso nelle prove d'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale ad accesso programmato» ed ancora “Il Collegio, auspicando una più stretta collaborazione istituzionale tra le Università e gli enti preposti alla determinazione del fabbisogno, vede però nel rialzo dell'offerta formativa per l'a. acc. 2019/20, un indice, rispetto all'anno precedente, di quel nocivo difetto d'istruttoria organizzativa”.**

Il Consiglio di Stato, in riferimento al test d'ingresso al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dell'a.a. 2018/2019, proprio in ragione di siffatte criticità, ha disposto, infatti, l'ammissione di molti ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia, condividendo la tesi dell'errato calcolo del fabbisogno, nei termini su indicati, e del numero dei posti da mettere a bando, affermando,

quindi, che l'individuazione dell'offerta formativa degli Atenei fosse, dunque, frutto di un sottodimensionamento dei posti effettivamente disponibili.

**Di fatto tali ricorrenti, sono stati immatricolati ed alcuni hanno conseguito anche la Laurea, a dimostrazione del fatto che i posti erano effettivamente disponibili.**

**Si rileva, inoltre, che dal rapporto annuale Anpal-Unioncamere "Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2022-2026)" viene evidenziato che ad oggi risultano mancanti il 47% dei medici, e che nel settore medico sanitario tra il 2022 ed il 2026 sarà di 44.000 unità all'anno, infatti, negli ultimi anni, dopo la proposizione di innumerevoli ricorsi, finalizzati a denunciare la carente istruttoria condotta in merito, si è registrato un improvviso aumento dei posti disponibili.**

Di seguito si riporta il contenuto integrale della sentenza n. 5429 dell'11/09/2020, emessa dal CdS: *"...l'appellante...s'appunta contro l'immotivato ed irrazionale numero dell'offerta formativa, adombrandone l'illegittimità in sé e traendo spunto dal parimenti non chiaro ed inaspettato rialzo di questa offerta per l'a. acc. 2019/20...Quel che, agli occhi del Collegio, invece più rileva è che, per l'a. acc. 2018/19, per la prima volta detto fabbisogno è stato superiore alla complessiva offerta formativa degli Atenei, senza, però, che sia stato meglio spiegato perché mai, solo per l'anno in questione, la capacità ricettiva di questi ultimi sia risultata comunque più bassa...È come se la procedura di verifica del fabbisogno, che dovrebbe costituire la linea-guida per l'uso accorto delle risorse da destinare ad un'ordinata formazione per le professioni sanitarie...receda rispetto ad altre esigenze delle Università...è come dire che le esigenze del sistema 5universitario...non sono che una sorta di scelte se non arbitrarie, almeno disallineate e indipendenti dallo sforzo elaborativo degli enti coinvolti nella complessa determinazione del fabbisogno...siffatta conclusione discende non solo dal citato sdoppiamento, ma anche da una lettura scorretta dell'art. 3, co. 1 della l. 264/1999. Tal disposizione, nel fissare il riparto delle competenze in materia tra il Ministero della salute ed il MIUR...gli impone di valutare l'«...offerta potenziale del sistema universitario...tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo...». Da ciò discende che è stretta ed autonoma competenza del Ministero e non del sistema universitario di valutare l'essenza e l'efficacia dell'offerta potenziale anno per anno... Naturalmente il Collegio sa bene che v'è un elemento di rigidità non superabile dell'offerta formativa che tuttavia deve essere specificamente motivato e che non è predicabile in presenza di variazioni, non chiarite nella loro origine del numero dei posti disponibili anno dopo anno e soprattutto non può essere assunto, di norma, come dato assolutamente indipendente da una contestuale valutazione del fabbisogno..un siffatto rialzo ex abrupto di detta offerta è indizio evidente e chiaro della carente istruttoria di tutti gli Atenei circa le potenzialità delle sedi universitarie e delle loro capacità d'accoglienza d'un più alto numero di*

*studenti. Sfugge infatti, né è ben spiegata la ragione per cui, nel breve volgere di sette mesi, per l'anno accademico successivo, il sistema universitario ha rinvenuto una capacità ricettiva coeteris paribus nuova per quasi duemila posti in più... Ciò comporta senz'altro, a pena di fornire oggi dati astratti o non veritieri, l'esistenza già alla data del 27 giugno 2019 d'una corrispondente capacità ricettiva pregressa e facilmente disponibile, tale, quindi, non solo da giustificare l'ingresso dei nuovi studenti, ma pure da dimostrare l'attitudine dei diversi Atenei, ove più ove meno, ad riceverli anche dal 2018, donde la carente istruttoria...Il Collegio non può che ravvisare, qual dato strutturale nei rapporti tra i soggetti usciti dalle Scuole superiori (che costituiscono la componente maggioritaria dei candidati alle prove d'ammissione) e le Università, la pressoché totale mancanza di compliance di queste ultime verso l'organizzazione, la gestione ed i risultati di siffatte prove... frustra le aspettative dei candidati (come, del resto, il contenuto dei quesiti somministrati perlopiù non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore)...Il Collegio, auspicando una più stretta collaborazione istituzionale tra le Università e gli enti preposti alla determinazione del fabbisogno, vede però nel rialzo dell'offerta formativa per l'a. acc. 2019/20, un indice, rispetto all'anno precedente, di quel nocivo difetto d'istruttoria organizzativa che si è sopra evidenziato". (Cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 5429 dell'11/09/2020).*

**I Giudici di Palazzo Spada, quindi, hanno evidenziato il profondo disallineamento tra l'offerta formativa ed il fabbisogno nazionale che, successivamente, è continuato ad aumentare ed hanno rinviato, altresì, al sistema universitario ed al Ministero, ciascuno per le proprie competenze accertative e di valutazione e scelta, a porre rimedio al disallineamento tra fabbisogno ed offerta formativa.**

**Si rileva, dunque, anche per quest'anno un errore ed una mancata cooperazione delle Amministrazioni nel procedimento relativo alla determinazione del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo e, quindi, della programmazione complessiva dei posti effettivamente disponibili nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria.**

13) ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAURA IN MEDICINA A.A. 2023/2024; VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/94; ART 6 TER D.LGS. N. 502/92; ARTT 3 E 4 L. 264/99; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

**In ordine alla sottostima dei posti disponibili e della necessità di disporre di nuovi medici per garantire la tutela della salute dei cittadini italiani, vista la sempre più crescente richiesta di medici italiani di trasferirsi all'estero, assume rilievo un articolo pubblicato sul giornale on line "quotidianosanita.it" afferente una stima denunciata dall'Associazione dei**

**medici Stranieri in Italia (Amsi) secondo cui** “entro il 2026 saranno circa 100.000 i medici di cui si avrà bisogno sia nel settore pubblico quanto privato in base alle richieste giunte all’Amsi, il numero delle strutture e le condizioni socio-economiche di ogni regione.

Così il fabbisogno di ogni regione di medici entro il 2026: Lazio (15.000), il Veneto (10.000), Piemonte (10.000), Lombardia (9.000), Campania.... Per quanto riguarda la grande mole di richieste pervenute all’ Amsi da parte di strutture sanitarie pubbliche e private di offerte di lavoro per medici stranieri che “ha avuto un incremento del 40 per cento nei primi mesi del 2019 ..Dal 1 gennaio 2018 sono stati, infatti, richiesti all’Amsi 8000 professionisti della sanità: in particolare, 4400 medici... Per quanto riguarda i medici, la Regione che ha avanzato le richieste maggiori è il Veneto (500), seguita dal Piemonte (500), Lombardia (450...“Inoltre – rileva l’Amsi - negli ultimi 5 anni, infatti, vi sono stati fra loro oltre 5000 professionisti che hanno chiesto di poter lavorare al di fuori dei nostri confini nazionali...Le richieste hanno avuto un’impennata del 40% a partire dal primo gennaio del 2018...”.

L’ Amsi ha anche registrato un “incremento del 25% negli ultimi 3 anni, di domande da parte di medici stranieri, già residenti in Italia, che chiedono di poter tornare nei loro paesi di origine... la cosiddetta “fuga dei cervelli” che si stima circa 2500 professionisti della sanità italiani lasciano l’Italia per una meta più vantaggiosa, ovvero l’afflusso dei medici e dei professionisti della sanità verso l’estero, in modo da rafforzare il S.S.N. italiano, il quale potrebbe trovarsi , nel giro di poco tempo, ad essere inghiottito dall’annoso problema della carenza di medici, con un conseguente grave danno all’assistenza sanitaria da fornire alla popolazione”.

“Bisogna creare le condizioni favorevoli nell ambito lavorativo e della ricerca universitaria (urgono 10 mila borse di specializzazione) per portare in controtendenza questi dati”.

**Orbene, tali dati sono importanti e non vanno sottovalutati in quanto registrano un’evidente carena di tali figure professionali .**

14) ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2023/2024; VIOLAZIONE DELL’ART. 3, COMMA 2 D.P.R. 487/94; ART 6 TER D.LGS. N. 502/92; ARTT 3 E 4 L. 264/99; ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA

La principale irregolarità nell’effettuazione del calcolo del fabbisogno nazionale risiede nell’inserire nel computo anche i medici pensionati, medici trasferiti all’estero nonché gli studenti fuori corso.

Le suindicate categorie, invece, non dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo del fabbisogno, giacché non costituenti forza lavoro effettiva.

La determinazione dei posti in tal modo avvenuta, quindi, è frutto di una indebita attività discrezionale del Ministero, in violazione della previsione di cui alla legge. 264/99.

Il Ministero, infatti, in ossequio alla normativa vigente, avrebbe dovuto tener conto, non solo della predetta effettiva capacità didattica di ciascun Ateneo, ma, altresì, del numero effettivo di studenti regolarmente iscritti al corso di studio d'interesse che risultino in regola con gli esami da sostenere in ogni anno accademico.

Il calcolo di cui si discute, infatti, non può prescindere dal conto degli studenti che negli anni abbandonano il corso e/o che risultano essere fuori corso.

Il fabbisogno, quindi, ad avviso di codesta difesa non è stato determinato in modo corretto, rappresentando il frutto di un'istruttoria superficiale.

La corretta determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitaria Nazionale, infatti, presuppone un'analisi approfondita di molteplici parametri, che nel caso di specie sono stati ignorati.

Il numero dei posti da mettere a concorso ai fini della programmazione, infatti, oltre a dover tener conto dell'offerta formativa degli Atenei, deve essere parametrato anche al numero di medici iscritti all'ordine che, effettivamente, esercitano l'attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private e dei medici che preferiscono trasferirsi all'estero.

**In virtù di quanto sancito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente nelle sentenze nn. 383/98 e del 02 aprile del 2013, infatti, non può ammettersi che, ai fini della programmazione “*il potere ministeriale sia esercitabile con piena discrezionalità*” e senza tener conto della necessaria relazione tra la previsione di un esame di accesso per gli studenti di medicina e l'obiettivo del correlato futuro assorbimento degli stessi nel mercato del lavoro e senza tener conto degli studenti in corso e dei medici iscritti all'albo professionalmente attivi.**

Ma c'è di più!!

La riferita analisi, infatti, non deve essere circoscritta a livello nazionale, ma deve riferirsi ad un quadro più ampio, ovvero a livello comunitario, atteso che i medici possono liberamente svolgere la propria professione in qualsiasi altro Stato membro, senza alcuna limitazione.

Lo stesso CDS, in merito, ha sancito che il fabbisogno che bisogna considerare deve far riferimento al mercato europeo. (CdS, Sez.VI, n. 4396/2013).

Stabilire il numero di studenti da ammettere a medicina, in difetto delle su riferite valutazioni, annulla lo scopo stesso della programmazione, ovvero garantire ai cittadini adeguata assistenza sanitaria.

La giurisprudenza ha più volte affermato la necessità di ancorare la determinazione del contingente dei posti ai riferiti parametri.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha accolto le censure inerenti all'illegittima determinazione del contingente dei posti, onerando le Amministrazioni coinvolte, all'effettuazione di un'analisi più approfondita dei fabbisogni.

Segnatamente, i Giudici di Palazzo Spada, hanno precisato che *“il numero di medici di cui tenere conto ai fini della programmazione di cui trattasi non possa coincidere con quello degli iscritti all'ordine, bensì debba fare riferimento al numero di coloro che, essendo iscritti all'ordine, esercitano effettivamente l'attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private; occorre in definitiva una realistica ed accurata proiezione previsionale circa il fabbisogno di medici nelle varie specialità per gli anni a seguire, anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN; l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente (ed indiscutibilmente) maggiore di quello calcolato negli atti impugnati” di procedere all'accoglimento “anche al fine di scongiurare le prevedibili (e previste) prossime carenze nel numero di medici, pari a quella in atto nel numero di infermieri del SSN; l'ovvia conseguenza, per avere disatteso tali condivisibili criteri e indicazioni, non potrebbe dunque essere diversa da quella ipotizzata nell'originaria domanda proposta dai ricorrenti, secondo cui il numero degli studenti da ammettere per l'anno accademico in riferimento è sensibilmente maggiore di quello calcolato...il Consiglio di Stato accoglie... e, ammette i ricorrenti...posti riservati agli studenti extracomunitari non residenti rimasti vacanti”*. (Cfr CDS, Sez. Sesta, ord. nn. 5271-3619-3650-3657 del 29/10/2018).

Anche la CEDU, intervenuta in merito, ha sancito *“Per quanto riguarda il secondo criterio, vale a dire il fabbisogno della società di una particolare professione, la Corte ritiene che tale interpretazione sia invero restrittiva in quanto adotta unicamente una prospettiva nazionale relativa, oltretutto, al settore pubblico, ignorando in questo modo i fabbisogni derivanti dal più ampio contesto europeo o privato. Inoltre, sembra essere poco lungimirante visto che non prenderebbe seriamente in considerazione i futuri fabbisogni locali”*. (Cfr sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 2 aprile 2013 - Ricorsi nn. 25851/09, 29284/09, 64090/09). Ebbene, appare davvero evidente l'irragionevole perseveranza del Ministero nel voler considerare anche i riferiti parametri.

Il Ministero, dunque, avrebbe dovuto aumentare il contingente considerato l'aumento del fabbisogno nazionale e a livello comunitario. I provvedimenti impugnati, quindi, risultano del tutto illogici, nella misura in cui ancorano il contingente dei posti a parametri nazionali seppur

destinati a produrre effetti a livello comunitario ed in ogni caso illegittimi in quanto frutto di un'istruttoria superficiale che non tiene conto dell'effettivo fabbisogno sociale.

In virtù di quanto sancito dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, rispettivamente nelle sentenze nn. 383/98 e del 02 aprile del 2013, infatti, non può ammettersi che, ai fini della programmazione "il potere ministeriale sia esercitabile con piena discrezionalità" e senza tener conto della necessaria relazione tra la previsione di un esame di accesso per gli studenti di medicina e l'obiettivo del correlato futuro assorbimento degli stessi nel mercato del lavoro e senza tener conto degli studenti in corso e dei medici iscritti all'albo professionalmente attivi. Con la condotta posta in essere dal Ministero, vi sono concrete possibilità di compromettere la tutela della sanità pubblica. A tal proposito la Corte di G.E. (Sez. Grande 13/4/2010, C 73/08), ha chiarito che in caso di rischio alla salute, la protezione della qualità formativa passa in secondo piano atteso che *"...un'eventuale limitazione del numero di studenti nei corsi di formazione interessati sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica"*.

A ciò si aggiunge, altresì, che la Sezione Sesta del CdS con Ordinanze nn. 2512,2513, 2514, 2515, 2528, 2529, 2530, 2532 pubblicate l'11/05/2020, ha sancito che oramai *"...non è più ipotizzabile un problema di minore o insufficiente offerta formativa per inadeguata ricettività strutturale, dal momento che è ormai esplicitamente consentita una più efficace ed economica didattica a distanza, utile a sostituire, se unita ad idonea dotazione tecnologica, la frequenza ai corsi ed alle esercitazioni svolti in modalità frontale: le Università, in particolare, sono autorizzate a predisporre corsi ed esami on-line, e non solo per il periodo dell'emergenza "Covid-19" (v. infatti il DPCM 4 marzo 2020, art. 1 lett. h, secondo cui, "nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico"*. (CdC del 7 maggio, la Sezione Sesta con Ordinanze nn. 2512,2513, 2514, 2515, 2528, 2529, 2530, 2532 pubblicate l'11/05/2020).

**In considerazione delle suesposte argomentazioni, ne deriva, quindi un'illegittima ridotta determinazione del contingente di posti disponibili per l'anno accademico 2023/2024 rispetto alle effettive capacità ricettive degli Atenei, se solo si considera a titolo**

**esemplificativo che l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli ha dato la disponibilità di soli n. 290 posti per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per la sede di Napoli e n. 55 per Odontoiatria; mentre l'Università Federico Secondo di Napoli solo n. 58 posti per la scuola di Medicina e Chirurgia di via Panisi e n. 60 pe Odontoiatria.**

Anche la potenziale offerta formativa, quindi, è frutto di un'istruttoria superficiale.

Anche quest'anno, infatti, la valutazione dell'offerta potenziale effettuata è stata frutto di un'istruttoria superficiale, gli Atenei, infatti, dispongono di una maggiore capacità ricettiva, in considerazione, oltretutto, della modalità della didattica a distanza sperimentata durante la Pandemia.

15) ILLEGITTIMA DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE DI POSTI PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA ED ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA A.A. 2023/2024; VIOLAZIONE ARTT. 3, 33 E 34 COST.; VIOLAZIONE ART. 3 L. 264/99; ECCESSO DI POTERE ILLOGICITA' MANIFESTA.

La legge n. 264/99 ha imposto il numero chiuso al solo fine di garantire una formazione conforme alla normativa comunitaria che ha determinato standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti e non per negare, di fatto, l'accesso all'Università di Medicina e, quindi, il diritto allo studio.

Nello stesso senso la direttiva 93/16/CEE, il cui fine è stato quello di imporre agli Stati membri la realizzazione di un sistema di formazione che garantisse elevati standard formativi e di procedere ad un'armonizzazione dei corsi di studio a garanzia del principio della libera circolazione dei cittadini europei all'interno dell'Unione.

**Tuttavia, in Italia la situazione è degenerata, violando il diritto allo studio ed il diritto all'accesso. Ebbene ciò è inaccettabile.**

**La compressione del diritto allo studio, secondo il dettato normativo vigente, può avvenire solo al fine di garantire un equilibrato rapporto tra studenti e docenti in ragione delle aule a disposizione delle Università.**

**Ebbene, se il Ministero avesse bandito un numero di posti maggiore, il suddetto equilibrio non sarebbe stato pregiudicato.**

**Da qui ne discende, quindi, l'illegittimità del discrezionale riduzione del numero di posti, in assenza delle predette condizioni.**

**Con la condotta posta in essere dal Ministero, vi sono concrete possibilità di compromettere la tutela della sanità pubblica.**

A tal proposito la Corte di G.E. (Sez. Grande 13/4/2010, C 73/08), ha chiarito che in caso di rischio alla salute, la protezione della qualità formativa passa in secondo piano atteso che

*“...un’eventuale limitazione del numero di studenti nei corsi di formazione interessati sia atto a ridurre, proporzionalmente, il numero di diplomati disposti a garantire, nel tempo, la disponibilità dei servizi sanitari sul territorio interessato, il che potrebbe successivamente incidere sul livello di protezione della sanità pubblica”.*

Dalle argomentazioni che precedono ne deriva l’illegittimità della ridotta determinazione dei posti disponibili rispetto alle effettive capacità ricettive degli atenei ed al fabbisogno sociale.

Laddove la determinazione dei posti fosse avvenuta secondo le prescrizioni descritte e, quindi, in modo conforme alla legge, parte ricorrente avrebbe avuto concrete possibilità di ammissione.

16) VIOLAZIONE LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. E DEI BANDI DELLE UNIVERSITA’ ; SULLE DOMANDE AMBIGUE, ERRATE E NON CONGRUENTI.

La prova di concorso di cui è causa, risulta connotata da diversi profili di illegittimità per violazione delle disposizioni del D.M. e dei relativi bandi universitari.

Anche quest’anno sono stati sottoposti ai candidati dei quesiti ambigui che unitamente alle criticità sopra evidenziate, legate alla suddivisione in sezione delle materie ed al tempo fittizio concesso, ha permeato la prova de qua di molteplici vizi rendendola del tutto illegittima. in spregio alla normativa vigente ed alle stesse disposizioni del D.M. e del bando dell’Università.

Lo stesso D.D. n. 1925/2022 all’art. 8 ha stabilito che *“La prova TOLC consiste nella soluzione di cinquanta (50) quesiti che presentano cinque (5) opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili”.*

Allo stesso modo il Bando delle Università ha sancito che i quesiti presentano cinque opzioni di risposta tra cui il candidato deve individuare una soltanto.

**La predisposizione di domande le cui risposte non siano solo giuste (solo una) o sbagliate (le rimanenti) ma un ulteriore predicato rappresentato dalla minore probabilità, è del tutto illegittima.**

**Il Consiglio di Stato, a tal proposito, con sentenza n. 158 del 5 gennaio 2021 ha sancito “non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost”.** (Cfr Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 158 del 05/01/2021).

A tal proposito, alcuni candidati, hanno dichiarato che taluni quesiti erano errati.

Nello specifico un quesito, che avrebbe dovuto avere cinque risposte differenti, ne riportava una ripetuta tre volte ed una ripetuta due volte.

**L'Amm.ne resistente, quindi, ha violato il dovere di predisporre domande chiare a cui possono corrispondere solo risposte esatte o errate, poiché non può esservi una diversa alternativa.**

Il principio di imparzialità ex art. 97 Cost., infatti, impone nei test selettivi pubblici del tipo di quello oggetto di giudizio che essi rispondano al criterio in forza del quale non deve esservi alternativa tra risposta errata- esatta.

Ciò significa, inoltre, che se le risposte sono più o meno probabili sono le domande stesse ad essere alla radice errate e quindi illegittime poiché non garantiscono la selezione nel merito. (Cfr. CDS, Sez. VI, 26/10/2012 n. 5485).

Diversamente opinando, si dovrebbe ritenere che l'unica finalità dei quiz non è quella di una selezione nel merito ma è quella esclusiva di sbarramento, non essendo rilevante il quomodo. I riferiti quesiti caratterizzanti il test di ammissione in tal sede censurato, sono stati predisposti in spregio ai su riferiti criteri.

Ebbene, ciò costituisce un'illegittimità, atteso che il candidato non ha potuto individuare con certezza la risposta esatta da fornire.

A tal proposito si evidenzia che l'elaborazione di una prova a risposta multipla deve seguire una serie di regole generali "vincolanti" che hanno l'obiettivo di valutare il livello logico-culturale dei partecipanti. Tali regole sono applicate nelle procedure concorsuali onde evitare incertezze di risoluzione.

A tal fine ogni quesito deve essere: - non ambiguo, il quesito deve essere formulato in maniera diretta ed esplicita; - espresso in un linguaggio sintatticamente corretto ed uniforme, cioè tutti i quesiti abbiano una stessa terminologia comune; - completo cioè deve contenere tutte le informazioni necessarie per la risoluzione.

La confusione determinata dalla somministrazione di quesiti ambigui ha determinato un'ulteriore e notevole perdita di tempo per individuare la risposta.

La presenza di quesiti errati /o ambigui ha avuto un effetto disorientante sul candidato determinando uno "*spreco inutile di tempo e di concentrazione a danno della soluzione di altre domande*" (Cfr. TAR Lazio III bis, n. 5986/2008).

A tal proposito i giudici amministrativi hanno sancito "*...il quesito utilizzato in una selezione con quiz a risposta multipla non può difatti che connotarsi per la certezza ed univocità della soluzione* (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2011, n. 4591) *...l'ambiguità e contraddittorietà dei quesiti non inficiano solo la singola risposta ma, qualora assumano una certa consistenza numerica, sono in grado di influenzare l'intera prova del candidato*". (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 28 ottobre 2011, n. 5051). **In merito alla sussistenza di più risposte presumibilmente corrette, il CDS ha sancito "...il fatto che su cinque risposte una sola**

**doveva essere esatta e quattro sbagliate era la regola del concorso e come tale garanzia di egual trattamento per ciascun concorrente” (CDS, , Sez. VI, 21 settembre 2010, n. 7005).**

Peraltro, l’orientamento giurisprudenziale sulle domande inidonee o ambigue appena esposto è stato ribadito dai giudici amministrativi di codesto Ecc.mo Tribunale.

Ed invero, ex multis, si riporta un passaggio fondamentale della Sentenza n.12643/2019 del 05.11.2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez. III quater, che, proprio in relazione alla presenza di quesiti ambigui in una prova concorsuale, ha precisato che « *Ora come chiarito in molteplici occasioni dalla sezione nell’ambito del giudizio di legittimità al giudice amministrativo è consentito entrare nel merito delle risposte ritenute errate, come redatte per una prova concorsuale, soltanto ed esclusivamente quando la loro illogicità o contraddittorietà siano manifeste oppure ancora quando esse si presentino chiaramente ambigue, in base ai principi generali che consentono al giudicante soltanto un sindacato estrinseco delle scelte di discrezionalità tecnica della amministrazione, come sono quelle che presiedono alla individuazione dei quesiti da sottoporre ai candidati in una prova di esame e delle relative risposte [...] In particolare la massima proprio pertinente alla fattispecie in esame: “La Pubblica amministrazione, nell’ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate nei soli limiti esterni di manifesta illogicità ed irragionevolezza o dell’inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso; non è invece configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, perché ogni quiz a risposta multipla deve prevedere con certezza una risposta univocamente esatta per evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall’art. 97 Cost.” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060)” (TAR Lazio, sezione III quater, n. 10628/2019)».*

Tutte le anomalie descritte, hanno inciso inevitabilmente sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.

La sussistenza di tali quesiti ambigui ed irregolari rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.

L’errata formulazione dei quesiti, quindi, ha tolto la possibilità al ricorrente di aggiudicarsi ulteriori punteggi che l’avrebbero certamente collocata in posizione utile per l’immatricolazione, considerato il gap di differenza del punteggio rispetto all’ultimo candidato immatricolato ed i successivi scorrimenti di graduatoria.

A ciò si aggiunge, altresì, che taluni quesiti erano altamente tecnici dal contenuto non congruenti con i saperi appresi nella Scuola superiore, ponendosi, quindi in contrasto con quanto, all'uopo, sancito dalla già richiamata legge del 2 agosto 1999, n. 264, recante «*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*», la quale ha previsto che i quesiti devono vertere su argomenti di cultura generale, sulla base di programmi della scuola secondaria superiore e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi.

17) VIOLAZIONE LEGGE 2 AGOSTO 1999, N. 264; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. E DEI BANDI DELLE UNIVERSITA' ; SULLE DOMANDE AMBIGUE; SULLE DOMANDE NON CONGRUENTI E NON PERTINENTI.

La Legge n. 264/99, risulta violata, inoltre, anche per la mancata predisposizione di quesiti appunto attinenti alla disciplina oggetto dei medesimi corsi di laurea.

Difatti, come già riferito, parte ricorrente, non ha potuto visionare la propria prova, ma è possibile, in merito, fornire elementi diffusi anche dai social.

Basti pensare, a titolo esemplificativo, alle innumerevoli segnalazioni effettuate dallo stesso Presidente della Regione On. Vincenzo De Luca, che ha definito, in molteplici interventi pubblici, addirittura “demenziali” alcuni quesiti sottoposti a questa tornata. Ad esempio:

- “Quale di queste parole non ha nulla in comune con le altre?”

a)Sfoggiare; b)depenare; c)castità; d)provare; e)cromare.

Orbene la risposta corretta a tale quesito era “provare” in quanto unica parola, tra quelle elencate, che non contiene il nome di una città.

Il Presidente ha dichiarato che alcune domande hanno riguardato il calendario Gregoriano, un'altra ha riguardato il significato della parola “UCRONIA” cioè un genere di narrativa fantastica basata sulla premessa generale che la storia del mondo abbia seguito un corso alternativo rispetto a quello reale, un'altra ha riguardato la “Ferrovia Transiberiana”, un'altra ha richiesto la conoscenza delle modalità di coltivazione dei pomodori da parte degli Aztechi e degli Incas.

Ebbene, è evidente che una simile domanda non può essere ritenuta idonea a selezione, tra i partecipanti, i candidati più meritevoli di essere immatricolati al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria né tantomeno possono ritenersi affini ai corsi di Laurea di cui si discute.

Posta l'ilarità di tali domande rivolte, il Presidente aggiunge una valutazione molto interessante, in merito alla fuga dei giovani studenti aspiranti medici all'estero, soffermandosi, in particolare, sull'attivazione di un servizio di pullman in Campania che si occupa del transito di tali studenti verso la Bulgaria, dove le Università adottano un sistema decisamente più efficace per la valutazione del merito.

In Bulgaria la selezione, infatti, viene effettuata dopo un anno di frequentazione dell'Università, basata, semplicemente, sulla valutazione dell'anno accademico e del proficuo svolgimento e superamento degli esami, pena l'impossibilità di proseguire gli studi.

Non vi è dubbio che il predetto sistema è davvero efficace e meritocratico.

**Tutte le anomalie descritte, hanno inciso inevitabilmente sul risultato conseguito dal ricorrente e quindi sulla formazione della graduatoria.**

**La sussistenza di tali surreali rende inidonea tale prova a fungere a strumento di selezione.**

Alcuni candidati hanno riferito, inoltre, che nella stessa sessione, nella stessa aula, più candidati avessero gli stessi quesiti, alcuni addirittura lo stesso test, ed ovviamente c'è stato un confronto tra tali candidati

#### IN VIA ISTRUTTORIA

In via istruttoria, si chiede all'Ill.mo Collegio di disporre l'acquisizione dei seguenti documenti:

- 1) dei quesiti somministrati al candidato istante durante la prova d'esame svolta presso l'Università degli Studi della Campania in data 21 luglio 2023;
- 2) copia degli elaborati svolti dalla istante, contenente le risposte esatte, errate e omesse con relative correzioni ed i verbali redatti dalla Commissione operante nella Aula dove parte ricorrente ha svolto il test;
- 3) dei documenti e/o verbali concernenti i singoli quesiti somministrati nel mese di luglio a ciascun partecipante durante la sessione di esame svolta dall'istante, al fine di verificare se le prove sostenute dai singoli candidati, siano state composte da quesiti diversi;
- 4) quesiti sottoposti al TOLC di aprile 2023 (tutte le sessioni) e a quello di luglio (tutte le sessioni) 2023 ai fini comparativi;
- 5) ogni verbale e/o atto istruttorio inerente l'impiego dell'Equalizzatore ed ogni provvedimento che attesti che il meccanismo di equalizzazione della prova sia stato applicato nelle due sessioni di esame;
- 6) il numero di domande ritenute difficili e quelle ritenute semplici inserite in ogni questionario somministrato ad aprile e a luglio nonché ogni documento da cui si evincano i criteri prestabiliti per la valutazione e la determinazione della complessità e della semplicità delle domande;
- 7) della banca dati dei quesiti validata dalle Commissioni scientifiche appositamente costituite e coordinate dal CISIA;
- 8) degli atti di nomina della Commissione scientifica di esperti;
- 9) ogni verbale di riunione della Commissione giudicatrice e/o dei documenti concernenti il procedimento di predisposizione della prova di ammissione;
- 10) verbali/atti indicanti le modalità di svolgimento dei TOLC, in particolare circa l'assegnazione delle tempistiche di risposta ad ogni quesito;

11) tutti i verbali della Commissione di concorso e i verbali d'aula in cui i concorrenti hanno svolto la prova d'esame;

12) la documentazione da cui si evinca il procedimento seguito per la determinazione del fabbisogno nazionale di professionalità del sistema sociale e produttivo per l'anno accademico 2023/2024, dei laureati magistrali a ciclo unico, in medicina e chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria;

13) della documentazione da cui si evinca il procedimento seguito per la determinazione della potenziale offerta formativa deliberata dagli Atenei nonché documentazione da cui si evinca il procedimento seguito per la determinazione del numero di posti disponibili presso le Università, tenendo conto degli scorrimenti, per il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi Dentaria a.a. 2023/2024;

**Si chiede, altresì, previa acquisizione della suddetta documentazione, e qualora il Collegio lo ritenga necessario, di disporre la verifica dei quesiti somministrati.**

#### **SULLA NOTIFICA DEL RICORSO AI CONTROINTERESSATI**

**Si fa presente che questa difesa, per conto di parte ricorrente, ha presentato istanza di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss della L.241/90, al fine di conoscere i nominativi con relativi indirizzi di residenza di almeno due candidati controinteressati che risultano inseriti nella graduatoria 2023/2024 in posizione superiore alla odierna parte ricorrente e che risultino, quindi, immatricolati.**

**Nonostante ciò, ad oggi, parte resistente non ha ancora fornito gli indirizzi di residenza dei controinteressati.**

**Ad ogni buon conto, codesta difesa ha reperito il nominativo e l'indirizzo di un candidato immatricolato.**

**Pertanto, solo laddove l'Ill.mo Collegio lo ritenesse necessario, si chiede, ex art 41 c.p.a. comma 4, di disporre l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami.**

#### **DOMANDA CAUTELARE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce in capo a parte ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, impone la sospensione o, comunque, l'adozione di una misura cautelare ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Si consideri, che a causa della mancata concessione dell'invocata tutela cautelare, parte ricorrente non potrebbe beneficiare all'immatricolazione per l'a.a. 2023/2024 con conseguente preclusione alla partecipazione alle lezioni del corso di Laurea e di poter sostenere, quindi, i relativi esami con evidente nocumento alla propria attività accademica.

È evidente, inoltre, come parte ricorrente stia subendo la frustrazione delle proprie legittime ambizioni di prosecuzione degli studi, a causa delle ambiguità e degli errori presenti nei quesiti del TOLC MED, nonché delle irregolarità verificatesi in merito alla divulgazione dei quesiti.

Si chiede, dunque, l'ammissione con riserva, anche in soprannumero, di parte ricorrente al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia a.a. 2023/2024 presso l'Università indicata come prima scelta, o in subordine presso le sedi indicate a seguire nella domanda; o in subordine al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2023/2024 presso la sede indicata come prima scelta o presso le sedi indicate a seguire nella domanda.

**A S.E. IL PRESIDENTE DEL TAR LAZIO-ROMA DOMANDA DI DECRETO  
PRESIDENZIALE INAUDITA ALTERA PARTE**

In considerazione di quanto precede e considerata l'esistenza del pregiudizio ingiusto, grave e irreparabile, atteso che parte ricorrente non potrebbe procedere all'immatricolazione per l'a.a. 2023/2024 con conseguente preclusione alla partecipazione alle lezioni del corso di Laurea e di poter sostenere i relativi esami con evidente nocumento alla propria attività accademica non giustificato da superiori interessi e rilevante ai sensi dell'art. 34 Cost.

Appare opportuno, quindi, ordinare all'Amm.ne resistente con decreto presidenziale inaudita altera parte di ammettere parte ricorrente con riserva ed anche in soprannumero al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia a.a. 2023/2024 presso l'Università indicata come prima scelta, o in subordine presso le sedi indicate a seguire nella domanda; o in subordine al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria a.a. 2023/2024 presso la sede indicata come prima scelta o presso le sedi indicate a seguire nella domanda.

**P.Q.M.**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle incidentali domande cautelari, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si precisa, inoltre, che, ai fini del contributo unificato, sarà versato l'importo di € 650,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per parte ricorrente, giusta procura in calce al presente atto.